

1 Principi generali

1.1 Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Robert Bosch S.p.A. o da una delle altre Società italiane facenti parte del Gruppo Bosch (di seguito Robert Bosch S.p.A. e le altre Società italiane del Gruppo Bosch congiuntamente o singolarmente BOSCH). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di BOSCH. L'accettazione o il pagamento di beni o servizi da parte del Fornitore (di seguito i Prodotti) non costituisce il contratto, anche nel caso in cui l'accettazione o il pagamento siano eseguiti con la consapevolezza dell'esistenza di ulteriori condizioni di vendita del Fornitore o di un conflitto rispetto alle stesse. Allo stesso modo, qualsiasi condizione di vendita del Fornitore precedentemente accettata che sia in conflitto con o si aggiunga alle seguenti condizioni di acquisto non sarà più riconosciuta come vincolante.

2 Ordini e loro modifiche

- 2.1 Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
- 2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di BOSCH.
- 2.3 Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.
- 2.4 I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra il Fornitore e BOSCH (di seguito congiuntamente le "Parti").
- 2.5 Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, BOSCH avrà il diritto di annullarlo.
- 2.6 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di BOSCH riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.

3 Consegna dei beni / Fornitura di servizi

- 3.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di BOSCH sono ammissibili solo previo consenso scritto di BOSCH.
- 3.2 Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. L'adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte di BOSCH della merce. Fatta eccezione per il caso in cui sia stabilita una consegna "Reso al cancello della fabbrica" (DAP o DDP Incoterms 2010), il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto da concordare con lo spedizioniere.
- 3.3 Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.
- 3.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegnati la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicati da BOSCH, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiederli l'integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ. il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di BOSCH, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti al ritardo nell'effettuazione della prestazione.
- 3.5 L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di BOSCH alla richiesta di risarcimento di danni.
- 3.6 Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che BOSCH non le abbia espressamente concordate.
- 3.7 Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da BOSCH in fase di accettazione dei beni.
- 3.8 Salvo che sia altrimenti previsto nelle condizioni di acquisto dei software, BOSCH, con la consegna dei Prodotti, avrà il diritto di utilizzare il software, senza restrizioni in termini di tempo e territorio, nell'ambito della consegna dei Prodotti di cui alle presenti condizioni. Gli usi autorizzati comprendono, in particolare, la duplicazione, il caricamento e l'esecuzione del software, la sublicenza, il noleggio e qualsiasi altra forma di trasferimento del software alle società controllate e/o collegate a BOSCH ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. BOSCH avrà inoltre il diritto di utilizzare il software, inclusa la relativa documentazione, in conformità con le relative caratteristiche tecniche e nei limiti di quanto necessario per l'utilizzo dei Prodotti in conformità con le presenti condizioni di acquisto nonché con le ulteriori condizioni di acquisto dei software valide per Robert Bosch GmbH. BOSCH avrà altresì il diritto di effettuare un ragionevole numero di copie di backup senza necessità di una specifica autorizzazione del Fornitore.
- 3.9 Resta inteso che, in riferimento ai software, troveranno applicazione le condizioni di acquisto dei software valide per Robert Bosch GmbH (di cui può essere presa visione nella sezione download degli Acquisti e della Logistica di www.bosch.de).
- 3.10 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a BOSCH tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).
- 3.11 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di BOSCH e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di BOSCH di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
- 3.12 Gli standard di prestazione desiderati da BOSCH, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare BOSCH se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di BOSCH non potranno essere addotti quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.
- 3.13 BOSCH dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.

Inoltre BOSCH dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui al Fornitore pervengano eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni.

- 3.14 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di BOSCH. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.
- 3.15 Nell'esecuzione dell'ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di BOSCH, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un esame obiettivo. Nei limiti del possibile il Fornitore dovrà utilizzare prodotti facenti parte della gamma a marchio Bosch, o comunque appartenenti a marchi del Gruppo Bosch; nel caso di esecuzione di un ordine di ingegnerizzazione, dovrà fare in modo che tali componenti siano comunque utilizzati.
- 3.16 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a BOSCH al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione, a questo proposito le Parti convergono fin d'ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di BOSCH, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione si intende già considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a BOSCH in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da BOSCH dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l'ordine resteranno di proprietà di BOSCH, gli dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. BOSCH si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E' escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.
- 3.17 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull'obbligo del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.
- 3.18 BOSCH potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo il codice della proprietà industriale applicabile, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.
- 3.19 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di BOSCH senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest'ultimo adatterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a BOSCH delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal presente contratto.

4 Forza maggiore

- 4.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di BOSCH, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, BOSCH è libero dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 (due) settimane successive, BOSCH avrà la facoltà - impregiudicato ogni altro diritto di BOSCH - di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di BOSCH siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.
- 4.2 Le previsioni di cui al precedente paragrafo 4.1. si considerano applicabili anche in caso di vertenze sindacali.

5 Avviso di spedizione e fattura

- 5.1 Valgono i dettagli contenuti nei nostri ordini, contratto e richieste di consegna e/o fornitura. La fattura contenente il numero di fattura e altre specifiche dovrà essere inviata in una copia all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto/contratto e non dovrà accompagnare la merce.

6 Prezzo e passaggio del rischio

- 6.1 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso al luogo di destinazione" (DAP Incoterms 2010) ed includono l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da BOSCH, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con il contratto.
- 6.2 L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da BOSCH solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

7 Termini di pagamento

- 7.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.

8 Denuncia dei vizi

- 8.1 L'accettazione dei Prodotti sarà soggetta e subordinata alla ispezione e/o al controllo da parte di BOSCH al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e la regolarità della fornitura. BOSCH darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
- 8.2 I Prodotti forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ. il termine per BOSCH per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione

prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccipere ogni eventuale ritardo di BOSCH nella denuncia dei vizi.

9 Reclami per vizi

- 9.1 In linea di principio, BOSCH gode del diritto di scegliere il tipo di servizio accessorio. Il Fornitore potrà rifiutare detto tipo di prestazione aggiuntiva scelta da BOSCH soltanto qualora questa sia possibile esclusivamente con un costo sproporzionato.
- 9.2 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di BOSCH in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, BOSCH è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
- 9.3 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a BOSCH piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
- 9.4 Ancora le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ. il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di frodolenta erronea dichiarazione. E' escluso il caso in cui il prodotto è usato in una costruzione edile nel rispetto degli usi e leggi abituali e provochi od abbia provocato la difettosità della stessa. Il termine di prescrizione decorre dalla consegna del prodotto (passaggio del rischio). Per quanto occorrerà possa le Parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta nell'art. 1497 cod. civ.
- 9.5 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza e prescrizione della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che - in fase di prestazione aggiuntiva - il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.
- 9.6 Nel caso in cui BOSCH dovesse incorrere in spese a causa della consegna difettosa del Prodotto, in particolare costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, le suddette spese saranno a carico del Fornitore.
- 9.7 Le Parti convengono che qualora BOSCH contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da BOSCH interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.
- 9.8 BOSCH potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovute per le forniture e ciò anche se il credito di BOSCH non è certo, liquido ed esigibile.
- 9.9 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di BOSCH di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi inadempimento di uno dei suoi sub-fornitori al pari di un proprio inadempimento.

10 Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)

- 10.1 Nel caso in cui venga esercitata contro BOSCH un'azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne BOSCH da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa - tuttavia - si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.
- 10.2 Nei casi di cui al precedente paragrafo 10.1, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
- 10.3 In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.
- 10.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, BOSCH ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

11 Diritti di recesso e risoluzione

- 11.1 Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, BOSCH ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto con effetto immediato se:
- il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti;
 - le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di BOSCH;
 - il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti;
 - il Fornitore non ha adempiuto alle obbligazioni di cui all'articolo 3.13.
- 11.2 BOSCH si riserva anche il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura qualora il Fornitore presenti un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.
- 11.3 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, BOSCH ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.
- 11.4 Qualora BOSCH receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare BOSCH per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all'esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.
- 11.5 I diritti ed le azioni previsti per legge non dovranno essere limitati da quanto previsto nel presente Articolo 11.

12 Conduzione delle opere

- 12.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in uno stabilimento/sede BOSCH dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. Fatta salva l'applicazione dell'art. 1229 cod. civ. è esclusa qualsiasi responsabilità di BOSCH per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/sedi di BOSCH a danno di dette persone.

13 Fornitura di materiali

- 13.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali ("Materiali") forniti da BOSCH resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto di BOSCH.

Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti di BOSCH rispetto al valore dell'intero prodotto, BOSCH sarà comproprietaria dei beni fabbricati coi suoi materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di BOSCH tali prodotti.

- 13.2 Il Fornitore avrà il diritto di vendere, con riserva della proprietà (artt. 1523 e ss. cod. civ.), i prodotti fabbricati usando i Materiali ad altre Società italiane del gruppo, riconoscendo a Bosch il diritto di esercitare direttamente tutti i propri diritti in relazione ai Materiali.

14 Confidenzialità e riservatezza

- 14.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da BOSCH (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a BOSCH. A richiesta di BOSCH, tutte le informazioni comunicate da BOSCH (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da BOSCH al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a BOSCH (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
- 14.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da BOSCH o basati su informazioni confidenziali di BOSCH, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con BOSCH, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di BOSCH.
- 14.3 I servizi resi a BOSCH dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.
- 14.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da BOSCH per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui BOSCH rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

15 Controllo sulle esportazioni e Dogana

- 15.1 Il Fornitore è tenuto a informare BOSCH, all'interno della sua documentazione commerciale, di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare BOSCH della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti, nonché ad inoltrare a BOSCH, entro un termine ragionevole anteriormente alla prima consegna, le seguenti informazioni relativamente ai Prodotti per i quali è prevista una licenza/autorizzazione:
- numero di materiale BOSCH;
 - descrizione del Prodotto;
 - tutti i numeri della lista di esportazione applicabili, tra cui l'Export Control Classification Number ai sensi del "US Commerce Control List" (ECCN);
 - paese d'origine dei Prodotti nell'ambito della politica commerciale;
 - Codice di HS del Prodotto;
 - persona di riferimento all'interno della sua organizzazione in grado di soddisfare qualsiasi richiesta.
- Il Fornitore informerà BOSCH senza ingiustificato ritardo di qualsiasi cambiamento nei requisiti di licenza applicabili ai Prodotti forniti a BOSCH, in conseguenza di variazioni tecniche, modifiche di normative o direttive di governo.

16 Conformità a norme e principi (Compliance), Dlgs 231/2001

- 16.1 Il Fornitore si impegna, nell'ambito del suo rapporto commerciale con BOSCH, a non offrire o concedere, né promuovere o accettare, qualsiasi vantaggio, né durante le proprie trattative commerciali né nell'ambito di trattative con pubblici ufficiali, che siano in violazione della normativa anti-corruzione applicabile.
- 16.2 Il Fornitore si impegna, nell'ambito del suo rapporto commerciale con BOSCH, a non stipulare nessun accordo con altre società né a stabilire pratiche concordate con altre società aventi lo scopo o l'effetto di provocare un ostacolo, una restrizione o una distorsione della concorrenza in violazione della normativa antitrust applicabile.
- 16.3 Il Fornitore garantisce di rispettare la normativa applicabile in materia di salario minimo, impegnandosi anche a far rispettare il medesimo obbligo ai sub-fornitori. Su richiesta, il Fornitore fornirà adeguata prova del rispetto dei predetti obblighi. Nel caso di inadempimento a tali obblighi, il Fornitore manterrà BOSCH manlevata e indenne da qualsiasi pretesa di terzi, obbligandosi a rimborsare qualsiasi relativa sanzione, comunque denominata, comminata a BOSCH.
- 16.4 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità per quanto possibile un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'Iniziativa Globale ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminatori nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni sull'Iniziativa Globale dell'ONU, si veda: www.unglobalcompact.org.
- 16.5 Nel caso in cui il Fornitore violi ripetutamente la legge o violi la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, BOSCH si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.
- 16.6 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico della Società Bosch alla quale effettua la fornitura, nonché del Code of Business Conduct del Gruppo Bosch, pubblicati sul sito internet www.bosch.it o messi a disposizione del Fornitore stesso. Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nei documenti citati, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di BOSCH e della volontà di quest'ultima di iniziare e mantenere un rapporto contrattuale con il Fornitore. L'inosservanza da parte del

Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del Modello, del Codice Etico e del Code of Business Conduct costituisce un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e legittima BOSCH a risolvere il rapporto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

17 Luogo della prestazione

17.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto.

18 Varie

18.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

18.2 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. E' esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.

18.3 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

18.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto ivi incluse le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.

Data

Firma Fornitore per accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 cod. civ., il Fornitore approva specificamente per iscritto le seguenti condizioni: art. 2 (Ordini e loro modifiche), art. 3 (Consegna dei beni/Fornitura di servizi), art. 4 (Forza maggiore), art. 8 (Denuncia dei vizi), art. 9 (Reclami per vizi), art. 10 (Responsabilità da Prodotto e procedura di richiamo (recall)), art. 11 (Diritti di recesso e risoluzione), art. 12 (Conduzione delle opere), art. 14 (Confidenzialità e riservatezza), art. 16 (Conformità a norme e principi (Compliance), Dlgs 231/01), art. 18 (Varie).

Data

Firma Fornitore per accettazione
